

<b>INVESTIMENTI VOLTI A PROMUOVERE LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (art. 15)</b>			
<p>a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso con l'energia rinnovabile;</p> <p>b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;</p> <p>c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.</p>			
<b>spese ammissibili:</b> sono ammissibili a contributo le spese, ad esclusivo asservimento dell'intervento di cui al presente articolo, relative:	<b>intensità di aiuto espressa in % dei costi ammissibili e importi massimi dell'aiuto</b>		
	<b>piccole imprese</b>	<b>medie imprese</b>	<b>grandi imprese</b>
a) alla fornitura dei materiali e dei componenti;	65%	55%	45%
b) all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;	+ 5% aree assistite max 15 milioni di euro per impresa per progetto di investimento	+ 5% aree assistite max 15 milioni di euro per impresa per progetto di investimento	+ 5% aree assistite max 15 milioni di euro per impresa per progetto di investimento
c) alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo;	50%	40%	30%
d) alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo	+ 5% aree assistite max 15 milioni di euro per impresa per progetto di investimento	+ 5% aree assistite max 15 milioni di euro per impresa per progetto di investimento	+ 5% aree assistite max 15 milioni di euro per impresa per progetto di investimento